

STUDIO LEGALE Avv. Pio ANTONACI
43126 – PARMA – Via Rapallo, 6/C
Tel. 0521.1521437 – Fax 0432.531731
E-mail pioantonaci@gmail.com
PEC studiolegalepioantonaci@arubapec.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3//12

Nell'interesse del Sig.

Pasqualetto Alberto, nato a Castelfranco Veneto (TV) 26 luglio 1968 ed
ivi residente in via Circonvallazione Ovest n.8, C.F. PSQLRT68L26C111I ,
rappresentato e difeso, giusta procurain calce al presente atto, dall'Avv. Pio
Antonaci (C.F. NTNPIO73H27H926A) del Foro di Parma – il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente
procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC
studiolegalepioantonaci@arubapec.it– con domicilio eletto presso il proprio
studio sito in via Rapallo n. 6/c, Parma.

- ricorrente -

* * *

1. PREMESSE	2
2. STORICO	3
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	4
I) Quantificazione del passivo patrimoniale	4
II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale	12
a) Beni immobili.....	12
b) Beni mobili registrati.....	12
c) Redditi da pensione	13
d) Disponibilità liquida	14
e) Spese occorrenti al mantenimento	15

6. CONCLUSIONI16

1. PREMESSE

1.1. Con istanza del 30/09/2019, presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Equità e Giustizia del comune di Villorba (TV), di seguito “OCC” (Cfr. ns. all. n. 1 “Istanza di nomina”) il ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 comma 9, L. 3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 10.10.2019, l’OCC nominava Gestore della crisi, il dott. Orso Giovanni, iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso con studio in via degli Olivi n. 6/A 31033 Castelfranco Veneto (TV), professionista incaricato ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. 3/2012. A seguito dell’accettazione dell’incarico, il Professionista procedeva all’esame della documentazione messa a disposizione dal Sig. Pasqualetto. Successivamente, si teneva un incontro fra il Professionista e il Sig. Pasqualetto nel corso del quale il Professionista chiedeva al debitore ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e finanziaria. Il Professionista provvedeva, ex art. 14 ter comma 4, L. 3/2012, ad inviare formale comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti avente ad oggetto l’informativa relativa all’accesso da parte del Sig. Pasqualetto alla procedura di liquidazione del patrimonio A seguito di formale richiesta ex art. 14 ter comma 4, il Professionista consegnava allo scrivente difensore la Relazione

Particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (Cfr. ns. all. n. 2 “Relazione Particolareggiata”)

1.2. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Sig. Alberto Pasqualetto, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

2. STORICO

2.1. Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento del Sig. Pasqualetto sono state analizzate e spiegate dettagliatamente dal Professionista nella Relazione Particolareggiata, che deve intendersi qui integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.2. In questa sede ci si limita ad evidenziare che la situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente trova la sua causa principale in una serie di debiti contratti al fine di avviare una attività di impresa poi comunque mai avviata

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3.1. Il ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

3.2. Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti

(Cfr. ns. all. n. 3 “Visura Protesti”), dalla visura PRA (Cfr. ns all. n. 4 “Estratto PRA nominativo+ visura per targa CG619FA”), dalla visura catastale (Cfr. ns doc. n. 5 “Visura Catastale negativa”) nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso (Cfr. ns doc. n. 6, *6bis*) e *6ter*) “Certificati Casellario e Carichi Pendenti”). Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4.1. Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del “sovraindebitamento”, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile. Un tanto è stato accertato anche dal Professionista nella Relazione Particolareggiata.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I) Quantificazione del passivo patrimoniale

5.1. Come attestato dal Professionista, la massa debitoria in capo al ricorrente ammonta, ad oggi, a circa Euro 73.544,47 -in particolare:

CREDITORI	IMPORTO (EURO)
Istituti di credito- Soc. cessionarie	58.978,19

Debiti tributari	4.656,98
Agenzia Entrate Riscossione	9.765,06
Altri debiti (Provincia PD)	144,24

5.2. L'elenco dei creditori è stato fornito al professionista dalla scrivente difesa per conto del sig. Pasqualetto. Gli importi sono stati successivamente accertati, anche mediante circolarizzazione da parte del Professionista (Cfr. Rel. Part.).

a) **Istituti di credito-Soc. cessionarie del credito:** di seguito elenco dettagliato dei debiti nei confronti degli istituti di credito

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
Unicredit Banca Spa	13.608,91	Finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio i N. 6989207,attualment e in corso. Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata. ed esiti circolarizzazione (cfr. rel part. pag 13 e ns. all. n. 7 "Contratto cessione quinto Unicredit n.6989207" e 7 bis "Risposta alla

		circularizzazione del Gestore ”)
MB credit solutions Spa (già Cofactor già Creditech) (cessionaria di Barclays e Compass)	20.615,04	a)Finanziamento Compass del 16.7.2010 n. 8568717. Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata ed esiti circularizzazione pari a 17.872,70 (cfr. rel part. pag. 13) (cfr. ns. all. n.8 “Contratto Compass n. 856717” ed ns all.ti nn. 9 “decreto ingiuntivo+precetto +atto di pignoramento presso terzi Creditech-MB Solutions” e n. 9 bis “Risposta MB alla circularizzazione delm Gestore);+ b) posizione ex Barclays. Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata ed

		<p>esiti</p> <p>circularizzazione</p> <p>euro 2.742,34 (cfr. rel part. pag.13 e ns. all.ti n.10</p> <p>“Comunicazione Barclays del 13.11.13” e ns all. n. 9 bis) Pignoramento presso terzi in corso.</p>
Blue Factor srl (ex posizione Findomestic,cessionaria Eclipse)	1.747,90	<p>Finanziamento Findomestic</p> <p>posizione poi ceduta a Eclipse (cfr. ns. doc. n. 11</p> <p>“Contratto Findomestic + e.c.” ns. doc. n. 12 “CR Banca d’Italia 19.3.18” e ns. doc. n. 13 “Pignoramento presso terzi Bluefactor” e n. 13 bis “Risposta Bluefactor alla circularizzazione del Gestore”) Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata ed</p>

		<p>esiti circolarizzazione (cfr. rel part. pag- 13) Importo inserito prudenzialmente. poiché non si rinviene trattenuta derivante dal pignoramento presso terzi sulle ultime buste paga.</p>
Banca Ifis Spa (ex posizione Agos Ducato ceduto Rubidio SPV)	8.838,06	<p>Apertura linea di credito Agos (cod. rif. 14614752) (cfr. ns. doc. n. 14 “Contratto Agos” e ns. all. n. 15 “Comunicazione Ifis Rubidio Spv) Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata ed esiti circolarizzazione (cfr. rel part. pag13 e ns. doc. all. n. 15 bis “Risposta Banca Ifis alla circolarizzazione del</p>

		Gestore”)
Marathon SPV SRL (credito acquistato da MARTE SPV SRL, già oggetto di cessione tra questo ultimo e Hoist Kredit AB e in precedenza Barclays Bank PLC)	14.168,28	Contratto di prestito personale con Barclays Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata e esiti della circolarizzazione. (cfr. rel part. pag.13- e cfr. ns. all. n. 16 Contratto Barclays; e ns all. n. 16 bis “Risposta Marathon SPV SRL alla circolarizzazione del Gestore” e ns. all. n. 12)

b) **Debiti tributari:** di seguito elenco dettagliato dei debiti nei confronti dell'erario

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
REGIONE VENETO	1.499,86	Tasse automobilistiche vari anni dal 2017 al 2019 per il motoveicolo targato AX04697 e per l'automobile targata CG619FA (Cfr: ns all. n. 17 “ Doc.ne Regione Veneto”

ABACO	1.822,09	Vari Tributi non pagati. Importo del debito residuo come da Relazione particolareggiata ed esiti circolarizzazione (cfr. rel part. pag. 13. e ns. all. n. 18”Risposta ABACO circolarizzazione del Gestore”)
DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A (Comune di Galliera Veneta)	714,24	a)Sollecito relativo al verbale di contestazione n. 45655 del 01/02/17; b) Verbale di contestazione n. 17572 del 20/03/2019 (cfr. ns. all. n. 19 “Comunicazioni Distretto di Polizia Locale PD1A” e 19 bis “Risposta Polizia Locale PD1A alla circolarizzazione del Gestore”) Importo del debito come da Relazione particolareggiata (cfr. rel part. pag 13 e da esiti circolarizzazioni
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO- Comando di PM	450,12	Verbale di contestazione n. 001171/U/18 del 01/02/17 (cfr. ns. all.n 20. “Comunicazione della Polizia Municipale di Castelfranco Veneto del

		01.02.2019”)
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	98,20	Sollecito verbale di contestazione n. 70613 del 25/05/17 (cfr. ns. all. n. 21 “Sollecito pagamento Verbale San Martino di Lupari”)
UNIONE DI COMUNI "MARCA OCCIDENTALE" (RIESE PIO X)	72,47	Verbale di contestazione n. 022110/A/18 del 21/09/18 (cfr. ns. all. n. 22 “Verbale Unione dei Comuni della Marca Occidentale P.L.)

- c) **Agenzia Entrate Riscossione:** di seguito elenco dettagliato dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	9.765,06	Cartelle vari tributi. Importo del debito residuo come da Estratto di ruolo (cfr. rel. part. pag.13 e ns all. n.23 “Estratto dei ruoli 06.04.2020”)

- d) **Altri debiti:** di seguito elenco dettagliato di debiti di varia natura afferenti al sig. Pasqualetto:

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
-----------	-------------------	------

Provincia di Padova (Settore Legale)	144,24	Spese processuali soccumbrenza contenzioso SITA (cfr. ns all. n. 24)
---	--------	---

Si precisa che l'elencazione dei creditori e delle poste debitorie indicate nel presente ricorso, anche nei paragrafi successivi, non costituisce riconoscimento alcuno dei debiti indicati, ma mera elencazione e quantificazione degli stessi, salvo errori, ai fini della presente proposta e quindi con riserva di contestazione degli stessi in caso di ipotesi di declaratoria di rigetto o inammissibilità della presente procedura.

II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

5.3. Il Sig. Pasqualetto non possiede beni immobili (cfr. ns doc. n. 5)

b) Beni mobili registrati

5.4. Il sig. Pasqualetto è proprietario di una autovettura Volkswagen Golf immatricolata nel 2003 targata CG619F sulla quale risultano esservi gravami (cfr. ns. all. n. 4). Stante la necessità di utilizzo da parte del ricorrente della autovettura di cui sopra per gli spostamenti quotidiani per esigenze lavorative, e quindi per produrre reddito, e considerato altresì l'esiguo valore del mezzo in questione, il sig. Pasqualetto insta affinché l'auto citata non venga ricompresa nei beni da liquidare e quindi sia lasciata nella sua disponibilità. Come attestato dal Gestore (cfr. rel part. pag.8) la vendita della stessa risulterebbe del tutto antieconomica. Poiché la vettura di cui sopra gravata da fermi amministrativi da parte di ABACO, comunicazione di fermo n.11594 del 10.05.2016 e n. 5835 del 15.03.2016, fermi che, con ogni probabilità riguardano crediti oramai prescritti, (cfr. ns. all. n.4 visura PRA), si chiede sin da ora che con il provvedimento che dichiara l'apertura

della liquidazione, l'ill.mo Giudice adito, voglia statuirne la sospensione e/o la cancellazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/12. Come è noto, il fermo amministrativo determina una indisponibilità del bene mobile da esso gravato e rappresenta una vera e propria misura cautelare adottata dall'agente della riscossione, nel caso di specie ABACO. La natura cautelare del fermo è ormai unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza, anche a seguito dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con ordinanza 15354/2015, i provvedimenti di fermo amministrativo de qua possono quindi essere sospesi e/o cancellati secondo quanto stabilito dall'art. 14 *quinquies*, il quale prevede espressamente che sotto pena di nullità non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (*rectius*, dalla data di apertura della liquidazione).

5.5. Si precisa che nella allegata visura PRA si legge che il sig. Pasqualetto è stato proprietario di un motoveicolo targato AX04967, immatricolato nell'anno 2000, oggi radiato a seguito di esportazione fuori dall'Unione Europea per la demolizione. Il sig. Pasqualetto ha eseguito questa operazione a seguito di un incidente, non percependo somma alcuna. Come affermato dal gestore, il valore del motoveicolo sarebbe comunque stato irrisorio considerata anche la vetustà dello stesso.

5.6. Il ricorrente riferisce altresì di non possedere alcun bene mobile di valore (Cfr. ns all. 25 "Dichiarazione non possesso beni di pregio" e 25 bis "Dichiarazione non possesso altri beni").

c) Redditi da lavoro

5.7. Il sig. Pasqualetto è un dipendente della Busitalia Veneto Spa con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operatore di esercizio. Per l'anno 2020 il ricorrente ha percepito uno stipendio medio netto mensile di circa euro 1.593,27 (Cfr. ns. all. n. 26 "Buste paga anno 2020" Ns. all. n. 27 "CU 2021 (redditi 2020), CU 2020 (redditi 2019), CU 2019 (redditi 2018)

730/2018 (redditi 2017)”. Tuttavia, ad oggi, lo stipendio del sig. Pasqualetto è gravato da una cessione volontaria del quinto dello stipendio con Unicredit S.p.A., che incide per circa euro 234,00 mensili, altresì risultano gravare sullo stipendio del ricorrente due pignoramenti: uno a favore di ABACO, per circa euro 132,00 mensili e uno a favore di MB Credit Spa per circa euro 72,45 mensili (cfr. ns all. n. 28 “Buste paga anno 2021 e comunicazione azienda”).

5.8. Si ritiene che, come evidenziato dal Gestore a pag. 14 della Relazione particolareggiata, all’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, tali prelievi dovranno cessare poiché le ordinanze di assegnazione delle somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione dei crediti, sono inopponibili alla procedura di liquidazione del patrimonio e non potranno colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: qualora così non fosse si violerebbe il criterio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, ribaditi nell’art. 14 *quinquies*..

d) Disponibilità liquida

5.9. Il Sig. Pasqualetto risulta titolare dei conti corrente: Banco Desio C/C 287000 avente saldo al 04.03.2021 pari ad euro 45,37; Conto Bancoposta n.7202868 avente saldo al 31.12.2020 pari ad euro 0,00; Unicredit Banca n. C/C 728766 al 31.12.2020 con saldo negativo -39,30; Banca 26 iban DE35100110012627582520 avente saldo al 04.03.21 pari ad euro 1,20; Carta Banca Sella Hype avente saldo al 1.03.21 pari ad euro 5,62 (cfr. doc. 29 “Saldi conti e carte”). Si precisa che la carta prepagata 9708 Postepay risulta bloccata e la Prepagata Postepay Evolution 700 estinta (cfr. ns all. n. 30 “Carte Postepay estinte”).

e) Spese occorrenti al mantenimento

Quanto alle spese necessarie al sostentamento personale del ricorrente, si noti quanto segue.

5.10. Il ricorrente è celibe e vive con i propri genitori (cfr. ns all. n. 31 “Certificato contestuale residenza e stato famiglia 8.6.2020 e Dichiarazione sostitutiva di certificazione residenza e stato di famiglia con allegata c.i.).

5.11. Oltre al sig. Pasqualetto l'unico percettore di reddito, come riferito dal ricorrente, del nucleo è il padre che percepisce un modesto reddito da pensione (cfr. ns.all. n.32 “CU 2020 --- ”), mentre la madre del sig. Pasqualetto nulla percepisce.

5.12. Il sig. Pasqualetto, vivendo con i propri genitori, contribuisce quindi in parte alle spese del proprio nucleo familiare. Le spese annuali necessarie al sig. Pasqualetto per il sostentamento proprio e della propria famiglia ammontano ad Euro 13.352,00 annuali pari ad euro 1.112,67 mensili come da elenco delle spese prodotto in atti (cfr. ns. all. n. 33“Elenco Spese”). Si fa presente che il sig. Pasqualetto, per le patologie recidivanti allo stesso riscontrate, necessita di cicli continuativi di sedute fisioterapiche, come debitamente documentato (cfr. ns. all. n. 34 “certificati e spese mediche”). Per mero tuziorismo difensivo si fa presente che il criterio richiamato, quale parametro di riferimento, dal Gestore a pag.11 della Relazione particolareggiata, ossia quello del soggetto incapiente appare non corretto. Il richiamo a tale criterio, seppur come mero termine di paragone, è fuorviante e non corretto poichè il sig. Pasqualetto non è certo un debitore incapiente.

Come è noto tale criterio è, ad oggi, cristallizzato all'art. 14quaterdecies della L. 3/12 rubricato appunto “*debitore incapiente*” ed è riferito ai debitori che “ *non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*” e *d intendono comunque accedere alla esdebitazione*”

Il legislatore, nell'elaborare tale criterio, ovvero la c.d. valutazione di rilevanza al fine di poter discernere una utilità rilevante da ciò che utilità rilevante non è, ha avuto a mente la posizione di un soggetto, il debitore incapiente appunto, il quale riceve la grande possibilità di essere ammesso ad una procedura esdebitativa pur essendo incapiente. La norma fa riferimento ad una situazione del tutto particolare e non è certo suscettibile di applicazioje analogica, né, tantomeno, a sommessio avviso della scrivente difesa, come parametro di riferimento

In breve: la norma relativa al debitore incapiente (e i criteri nella stessa contenuti) sono connotati dai caratteri della specialità, pertanto, non possono assurgere a regola generale, e un riferimento agli stessi, seppur solo come "termine di paragone" suona come fuorviante e non aderente alla *ratio* della norma e al contesto in conrcrteto esaminato.

5.13. A norma dell'art. 14 *ter* co. 6 Lett. b, il reddito percepito dal Sig. Pasqualetto potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori, "*nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*".

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il sig. Alberto Pasqualetto, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, voglia

in via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*ter* L. 3/12 e succ. mod.;

- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre la sospensione delle trattenute sulla pensione, effettuate sulla base di pignoramento, di cessione di quinto o a qualsiasi altro titolo, stante l'inopponibilità delle stesse alla procedura;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del dott. Giovanni Orso, iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso con studio in via degli Olivi n. 6/A Castelfranco Veneto (TV), nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- escludere la vettura del sig. Pasqualetto Volkswagen Golf targata CG619F dalla procedura di liquidazione disponendo contestualmente la sospensione e/o cancellazione, ex art. 14 *quinqüies* L. 3/12, dei

provvedimenti di fermo, comunicazione di fermo n.11594 del 10.05.2016 e n. 5835 del 15.03.2016, da parte di Abaco sulla stessa gravanti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si depositano:

1. Istanza di nomina
2. Relazione particolareggiata del Gestore dott. Orso Giovanni
3. Visura Protesti negativa del 07.06.2021
4. Estratto PRA nominativo+ visura per targa CG619FA
5. Visura Catastale negativa
6. *6bis*) e *6ter*) Certificati Casellario, Visura Casellario e Carichi Pendenti
7. Contratto Cessione quinto Unicredit n.6989207 e 7 bis Risposta Unicredit alla circolarizzazione del Gestore”
8. Contratto Compass n. 856717 del 16.7.2010
9. Decreto ingiuntivo+precetto+atto di pignoramento presso terzi Creditech-MB Solutions e 9 bis Risposta MB alla circolarizzazione del Gestore
10. Comunicazione Barclays del 13.11.13
11. Contratto Findomestic + e.c.
12. CR Banca d'Italia 19.3.18
13. Pignoramento presso terzi Bluefactor e 13 bis Risposta Bluefactor alla circolarizzazione del Gestore
14. Contratto Agos cod. rif.14614752

STUDIO LEGALE Avv. Pio ANTONACI
43126 – PARMA – Via Rapallo, 6/C
Tel. 0521.1521437 – Fax 0432.531731
E-mail pioantonaci@gmail.com
PEC studiolegalepioantonaci@arubapec.it

15. Comunicazione Ifis Rubidio Spv e 15 bis Risposta Banca Ifis alla circolarizzazione del Gestore
16. Contratto Barclays e 16 bis Risposta Marathon SPV SRL alla circolarizzazione del Gestore
17. Documentazione Regione Veneto Tassa automobilistica
18. Risposta ABACO circolarizzazione del Gestore
19. Comunicazioni Distretto di Polizia Locale PDIA e 19 bis Risposta Polizia Locale PDIA alla circolarizzazione del Gestore
20. Comunicazione della Polizia Municipale di Castelfranco Veneto del 01.02.2019
21. Sollecito pagamento Verbale San Martino di Lupari
22. Verbale Unione dei Comuni della Marca Occidentale P.L.
23. Estratto dei ruoli 06.04.2020 e 23 bis Carichi pendenti Ader negativo
24. Contenzioso Provincia SITA
25. Dichiarazione non possesso beni pregio e 25 bis dichiarazione non possesso altri beni
26. Buste paga anno 2020
27. “CU 2021 (redditi 2020), CU 2020 (redditi 2019), CU 2019 (redditi 2018) 730/2018 (redditi 2017)”
28. Buste paga 2021 e comunicazione azienda
29. Saldi conti correnti e carte
30. Carte Postepay estinte

STUDIO LEGALE Avv. Pio ANTONACI
43126 – PARMA – Via Rapallo, 6/C
Tel. 0521.1521437 – Fax 0432.531731
E-mail pioantonaci@gmail.com
PEC studiolegalepioantonaci@arubapec.it

31. Certificato contestuale residenza e stato famiglia 8.6.2020 e Dichiarazione sostitutiva di certificazione residenza e stato di famiglia con allegata c.i.
32. CU 2020 sig. Pasqualetto Giovanni, padre sig. Pasqualetto Alberto
33. Elenco spese
34. Certificati e spese mediche
35. Elenco creditori

Ai sensi di legge si dichiara che la corresponsione del contributo unificato di cui al DPR 115/2002 è dovuta nella misura di euro 98,00

Con Osservanza

PARCA data del deposito

Avv. Pio Antonaci

